

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 FEBBRAIO 2016

(proposta dei cittadini titolari dei diritti di partecipazione ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto della Città e dell'articolo 10 del Regolamento 297 Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	CUNTRO' Gioacchino	MUZZARELLI Marco
ALUNNO Guido Maria	D'AMICO Angelo	ONOFRI Laura
APPENDINO Chiara	FERRARIS Giovanni Maria	PAOLINO Michele
ARALDI Andrea	GENISIO Domenica	RICCA Fabrizio
BERTHIER Ferdinando	GRECO LUCCHINA Paolo	SCANDEREBECH Federica
BERTOLA Vittorio	LA GANGA Giuseppe	TROIANO Dario
CARBONERO Roberto	LATERZA Vincenzo	TROMBOTTO Maurizio
CARRETTA Domenico	LIARDO Enzo	TRONZANO Andrea
CASSIANI Luca	LOSPINUSO Rocco	VENTURA Giovanni
CENTILLO Maria Lucia	MAGLIANO Silvio	VIALE Silvio
CERVETTI Barbara Ingrid	MARRONE Maurizio	

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 34 presenti, nonché gli Assessori: BRACCIALARGHE Maurizio - LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana.

Risultano assenti i Consiglieri: AMBROGIO Paola - CURTO Michele - DELL'UTRI Michele - FURNARI Raffaella - LEVI-MONTALCINI Piera - NOMIS Fosca - SBRIGLIO Giuseppe.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: DIRITTI DI PARTECIPAZIONE E REFERENDUM PROPOSITIVO. INTEGRAZIONE E MODIFICA DEGLI ARTICOLI 8, 15, 17, 18, 19 E 20 DELLO STATUTO DEL COMUNE DI TORINO.

I sottoscritti cittadini di Torino rifacendosi all'articolo 13 dello Statuto del Comune di Torino sottopongono al Consiglio Comunale la presente proposta di deliberazione di iniziativa popolare avente come oggetto la modifica degli articoli 8, 15, 17, 18, 19 e 20 dello Statuto della Città al fine di introdurre il Referendum Propositivo attualmente non previsto e l'abbassamento del quorum e del numero di firme necessarie per l'indizione di un referendum.

Premesso che:

- l'articolo 6 del Testo Unico adottato con D.Lgs. n. 267/2000 elencando i contenuti obbligatori dello Statuto comunale così recita: "Lo Statuto stabilisce ... (omissis) ... le forme ... (omissis) ... della partecipazione popolare ... (omissis) ...";
- il tema della partecipazione è ripreso all'articolo 8 del Testo Unico (D.Lgs. n. 267/2000) che al comma 3 dispone: "Nello Statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione ... (omissis). Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini";
- tra le forme di partecipazione popolare, che l'ordinamento affida, attraverso gli articoli 6 e 8 citati, all'autonomia statutaria dell'ente locale, particolare rilievo è dato dunque alla consultazione referendaria della popolazione, la cui adozione rimane comunque facoltativa e sempre riconosciuta nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla legge, sia per le modalità di svolgimento che per le materie di interesse; il comma 4 dell'articolo 8 Testo Unico (D.Lgs. n. 267/2000) infatti precisa che: "Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali".

Considerato che:

- lo Statuto del Comune di Torino ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del referendum consultivo ad iniziativa consiliare e del referendum abrogativo ad iniziativa popolare; la materia è attualmente disciplinata dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dello Statuto e dettagliatamente regolamentata dal Regolamento n. 297 Testo Unico delle Norme Regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico (Titolo III - Referendum comunale consultivo e abrogativo);
- l'attuale contesto normativo (articolo 8, commi 3 e 4 Testo Unico D.Lgs. 267/2000), derivante dall'intervento sull'ordinamento della Legge n. 265/1999, consente ai Comuni di disciplinare anche altri istituti referendari e per i quali l'esito della consultazione assume efficacia diretta e immediata sull'attività dell'ente, quindi con una rilevante valenza politica rispetto all'attività decisionale degli Organi di governo.

Considerato altresì che:

- in materia di consultazioni referendarie sono rimessi all'autonomia statutaria i seguenti elementi fondamentali: l'individuazione dei soggetti promotori; il numero di sottoscrittori per la presentazione dei quesiti referendari; i titolari del diritto di voto; l'intervento di un

Organo di garanzia esterno all'ente per la valutazione di ammissibilità delle proposte referendarie; l'elencazione degli oggetti e delle materie esclusi dai referendum; il periodo nel quale possono svolgersi i referendum; la previsione di un numero di votanti e di voti favorevoli per la validità della consultazione e per l'esito della stessa; gli effetti del referendum; l'intervallo minimo di tempo per la riproposizione di uno stesso quesito referendario;

- la discrezionalità di scelta è riconosciuta all'ente locale anche per quanto attiene l'organizzazione delle consultazioni referendarie; spetta al regolamento, sulla base dei principi fissati dallo statuto, disciplinare forme e modalità attuative delle consultazioni: la procedura per la raccolta delle sottoscrizioni; le modalità di valutazione dell'ammissibilità dei quesiti; lo svolgimento delle votazioni, eccetera.

Ricordato che:

- diversi enti a livello locale stanno introducendo o hanno introdotto strumenti volti a rendere il cittadino partecipe nelle scelte di rilevanza pubblica;
- l'istituto del referendum rappresenta uno strumento efficace di democrazia, capace di incidere, attraverso il parere espresso dai cittadini, in modo sostanziale sulle scelte della comunità locale, soprattutto quando l'esito della consultazione interviene direttamente ed efficacemente sulle questioni di interesse pubblico, come accade per i referendum propositivi che qui si intendono introdurre;
- la diminuzione del numero di sottoscrittori necessari per la presentazione dell'attuale referendum abrogativo consentirà alla cittadinanza di accedere più facilmente agli strumenti di partecipazione; l'istituto del referendum propositivo avrà un numero di sottoscrittori, necessari per la presentazione, allineato al numero richiesto per il referendum abrogativo;
- la diminuzione del numero minimo di partecipanti alla consultazione, salvaguarderà l'istituto referendario dal rischio di invalidazione, evitando di vanificare l'impegno di migliaia di cittadini;
- occorre pertanto adeguare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento vigenti in coerenza con l'introduzione dei nuovi istituti e con la previsione di nuovi quorum per la validità delle consultazioni popolari.

Dato atto che:

- l'articolo 13 comma 1 dello Statuto prevede che: "I titolari dei diritti di partecipazione possono presentare al Consiglio Comunale proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare. La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno millecinquecento titolari dei diritti di partecipazione, ovvero cinquemila qualora la proposta riguardi modifiche dello Statuto";
- l'articolo 5 comma 2 del Regolamento 297 prevede che "Dieci presentatori devono sottoscrivere la proposta con la propria firma autenticata e sottoporla per la verifica, prima della raccolta delle altre firme necessarie, al Presidente del Consiglio Comunale";

- l'articolo 10 comma 1 del Regolamento 297 prevede che: "Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare devono avere ad oggetto esclusivamente materie di competenza del Comune che la legge attribuisce al Consiglio Comunale, ed essere redatte con chiara indicazione dell'oggetto stesso, dei motivi del provvedimento, ove necessario delle modalità di finanziamento, e con la formulazione in punti sintetici del dispositivo";
- l'articolo 10 comma 2 del Regolamento 297 prevede che: "Il Presidente del Consiglio Comunale sottopone la proposta di deliberazione al Segretario Generale per la verifica della sussistenza di tali requisiti ed entro 30 giorni dalla presentazione della proposta ne comunica l'esito e gli eventuali rilievi al primo dei dieci presentatori";
- l'articolo 6 comma 4 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 267/2000 così dispone: "Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie";
- con analoga applicazione estensiva del successivo comma 5 dell'articolo 6 Testo Unico del D.Lgs. n. 267/2000 alle modifiche statutarie, le stesse entrano in vigore "decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio dell'ente", secondo quanto prescritto.

Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.

Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 3 e 7.

Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 6 e 9 (all. 3-4 - nn.).

Hanno espresso parere sfavorevole le Circoscrizioni 4, 5 e 10 (all. 5-7 - nn.).

Le Circoscrizioni 1, 2 e 8 hanno espresso parere favorevole condizionato (all. 8-10 - nn.).

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica come da allegato (all. 1 - n.);

favorevole sulla regolarità contabile come da allegato (all. 2 - n.);

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

D'Amico Angelo, Viale Silvio

Non partecipano alla votazione:

Berthier Ferdinando, Liardo Enzo, Marrone Maurizio

PRESENTI 29

VOTANTI 27

ASTENUTI 2:

Greco Lucchina Paolo, La Ganga Giuseppe

FAVOREVOLI 27:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Appendino Chiara, Araldi Andrea, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, il Sindaco Fassino Piero, Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Laterza Vincenzo, Lospinuso Rocco, Magliano Silvio, Muzzarelli Marco, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Trombotto Maurizio, Tronzano Andrea, Ventura Giovanni

Per l'esito della votazione che precede, essendosi raggiunta la prescritta maggioranza, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale

D E L I B E R A

- 1) di apportare le seguenti integrazioni e modifiche allo Statuto della Città:

Articolo 8 - Titolari dei diritti di partecipazione

È aggiunto il seguente comma:

"4. La Città di Torino permette l'esercizio dei diritti di partecipazione anche in forma telematica, previa verifica dell'identità tramite opportune credenziali di accesso."

Articolo 15 - Definizione Referendum

Al comma 1. alla lettera b) è aggiunto il testo "o dalla Giunta" dopo le parole "dal Consiglio Comunale".

Al comma 1. è aggiunta la seguente lettera:

"c) con il referendum propositivo, esprimere una proposta in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale o della Giunta."

Articolo 17 - Referendum abrogativo

Al comma 1. la parola "ventimila" è sostituita dalla parola "diecimila".

Al comma 2. la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) delibere di definizione, adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche ai sensi dell'articolo 38 del presente Statuto.".

Dopo l'articolo 17 è introdotto il seguente articolo:

"Articolo 17bis - Referendum propositivo

1. Almeno diecimila titolari dei diritti di partecipazione, di cui all'articolo 8, possono richiedere, con le modalità stabilite dal Regolamento referendum propositivi.

2. Non possono essere sottoposti a referendum propositivi:

- a) statuti di enti diversi dal Comune;
- b) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- c) conti consuntivi;
- d) tributi e disciplina delle tariffe;
- e) regolamenti ad efficacia meramente interna;
- f) delibere di definizione, adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche ai sensi dell'articolo 38 del presente Statuto.

3. Il quesito sottoposto a referendum propositivo non può, inoltre, essere considerato ammissibile:

- a) quando la richiesta concerna proposte su temi a contenuto legislativamente vincolato;
- b) quando la richiesta concerna proposte già sottoposte a referendum nell'arco della medesima tornata amministrativa, ovvero da considerare approvate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito.

4. Il referendum non ha luogo quando l'atto cui si riferisce la proposta sia stato accolto e approvato con apposita deliberazione del Consiglio.".

Articolo 18 - Giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo

Nel titolo dell'articolo 18, dopo la parola "abrogativo" sono aggiunte le parole "e propositivo".

Al comma 1.:

- alla seconda riga, le parole "di cui all'articolo 17" sono sostituite dalle seguenti "di cui agli articoli 17 e 17bis";
- all'ultima riga, la parola "duemila" è sostituita dalla parola "mille".

Articolo 19 - Inammissibilità sopravvenuta

Nel titolo dell'articolo 19, dopo la parola "sopravvenuta" sono aggiunte le parole "del referendum abrogativo e propositivo".

Al comma 1., dopo le parole "comma 3 dell'articolo 17" sono aggiunte le parole "o al comma 4 dell'articolo 17bis".

Articolo 20 - Quorum ed effetti del referendum abrogativo

Nel titolo, dopo la parola "abrogativo" sono aggiunte le parole "e propositivo".

Al comma 1., prima riga, aggiungere la parola "abrogativo" dopo la parola "referendum".
Dopo il comma 1. sono aggiunti i seguenti commi:

"2. La disposizione oggetto del referendum propositivo ha efficacia vincolante dal giorno successivo alla proclamazione del risultato, se alla consultazione ha partecipato il 25% degli aventi diritto, e se si è espressa favorevolmente la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. A seguito del referendum propositivo l'organo comunale competente è vincolato entro il termine perentorio di novanta (90) giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione, quando questo risulti favorevole, per deliberare o provvedere sull'oggetto del referendum in attuazione di, ed in conformità a, quanto stabilito dallo stesso. Le richieste di referendum il cui oggetto comporti per il Comune nuove o maggiori spese o minori entrate rispetto a quelle previste in bilancio, se approvati, dovranno trovare copertura finanziaria con un'apposita variazione di bilancio che il Consiglio Comunale dovrà approvare compatibilmente con le modalità ed i termini previsti dall'ordinamento finanziario e contabile.

4. Anche in caso di esito negativo della consultazione referendaria è ugualmente indetta, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, un'apposita riunione del Consiglio Comunale, al fine di procedere ad una valutazione degli oggetti sottoposti a referendum."

Dopo il comma 4. il precedente comma 2. viene rinominato comma 5.;

- 2) di dar mandato al Presidente del Consiglio Comunale di predisporre gli atti di attuazione di quanto più sopra deliberato;
- 3) di dar mandato agli Uffici comunali di eseguire tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti al presente deliberato.

Parere sulla regolarità tecnica come da allegato 1.

Il Dirigente Servizio
Processo Deliberativo
F.to Roux

Parere sulla regolarità contabile come da allegato 2.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7 - allegato 8 -
allegato 9 - allegato 10.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Porcino
